

CIAE

6/1/2-8



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007095 A-4.22.1  
del 30/09/2013



8313107

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
SERVIZIO II SEGRETERIA CIAE  
Rif. DPE 0006427 P-4.22.1 del 5.09.2013

Oggetto: Richiesta di relazione. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, COM(2013)534.

Si trasmette la richiesta relazione ai sensi dall'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il successivo inoltro alle Camere.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## **Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

### **Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea

- **Codice della proposta:** COM(2013) 534
- **Codice interistituzionale:** 2010255 (APP)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della giustizia

\*\*\*

### **Premessa: finalità e contesto**

---

La presente proposta intende istituire la Procura europea, definirne le competenze e stabilire le regole procedurali applicabili nell'esercizio delle sue funzioni.

Al nuovo organismo dell'Unione europea vengono attribuiti poteri di indagine e di esercizio dell'azione penale in materia di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

La Commissione ha motivato tale iniziativa legislativa adducendo la necessità di modificare, in tema di protezione degli interessi finanziari dell'Unione, l'attuale panorama normativo nell'ambito della costruzione di uno Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia, in considerazione del fatto che gli organismi tuttora esistenti a livello dell'Unione, non risultano dotati di effettivi poteri di indagine e di azione penale e gli interventi nazionali di contrasto si sono rivelati inefficaci, a causa, non solo delle divergenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, ma anche della frammentarietà ed eterogeneità degli interventi, a fronte della dimensione transfrontaliera di tale fenomeno criminoso.

La Commissione sottolinea come gli attuali organismi dell'Unione come Eurojust, Europol e l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) si sono dimostrati insufficienti per combattere la frode in modo *"efficace, equivalente e dissuasivo, come vorrebbe il trattato"*. E questo perché

Eurojust ed Europol hanno il compito generale di agevolare lo scambio di informazioni e coordinare le indagini e azioni penali nazionali, senza però poterle svolgere. L'OLAF, inoltre, ha il compito di indagare sulle frodi e attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE, ma le sue competenze sono limitate alle indagini amministrative.

La proposta in oggetto, invece, prevede un organismo diverso da tutti gli altri organismi o agenzie dell'Unione, verticistico e decentrato cui è attribuita la competenza esclusiva per il perseguimento dei reati contro gli interessi finanziari dell'Unione, ma che, tuttavia, realizza una integrazione ed interazione con i sistemi giuridici nazionali (v. Capo II della proposta).

In particolare, la Procura Europea (*European Public Prosecutor Office* –ovvero, EPPO), viene strutturata come Ufficio centrale monocratico, con a capo un Pubblico Ministero Europeo (*European Public Prosecutor*, ovvero PME) nominato dal Consiglio su parere del Parlamento europeo e su proposta della Commissione, con compiti di coordinamento, direzione e supervisione delle attività di indagine e di azione giudiziaria. Il PME è affiancato da quattro vicari (*Deputies*), con compiti di assistenza e supplenza. Inoltre, è previsto che ogni Stato membro abbia almeno un proprio Pubblico Ministero delegato, incardinato nel proprio sistema giudiziario, con il duplice ruolo di perseguire, in qualità di procuratore europeo, i reati contro gli interessi finanziari dell'UE sotto la direzione esclusiva del PME e, in qualità di procuratore nazionale, gli altri casi nazionali affidatigli ( articolo 6 della proposta).

Tra le caratteristiche fondamentali della Procura europea si annoverano da un lato, l'indipendenza dalle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione e dagli Stati membri, e, dall'altro, l'obbligo di rendere conto, con una relazione annuale, delle proprie attività generali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione (articolo 5 della proposta).

Con riferimento alle regole procedurali applicabili all'azione della Procura europea, l'articolo 86, paragrafo 2, del TFUE dispone che tale organismo eserciti l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

La disciplina dell'amplissimo ventaglio di misure investigative che l'EPPO può ordinare - v. articolo 26 della proposta, lett. da a) ad u) - muove dalla considerazione del territorio dell'Unione quale singolo ed unitario Spazio di giustizia (articolo 26, paragrafo 1 della proposta). Tuttavia, la proposta stabilisce come le azioni dell'EPPO siano sempre soggette al rispetto del diritto nazionale in cui devono essere eseguite (articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7). Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 3 della proposta, rimanda, per tutto quanto non espressamente disciplinato, al diritto nazionale, intendendosi per tale il diritto dello Stato membro in cui si svolge l'indagine o l'azione penale.

Pertanto, se le misure adottabili dall'EPPO saranno tendenzialmente valide ed eseguibili sul territorio di qualsiasi Stato membro, le stesse rimangono, tuttavia, soggette all'autorizzazione del competente giudice nazionale, autorizzazione che sarà obbligatoria per le misure considerate maggiormente invasive - dalla lett. a) a i) - ed, invece, necessaria negli altri casi solo ove prevista dal diritto nazionale dello Stato di esecuzione.

L'EPPO potrà, altresì, richiedere al giudice, in conformità del diritto nazionale applicabile, l'arresto e la messa in stato di detenzione cautelare della persona indagata.

La Procura europea, pertanto, è configurata come un organismo dell'Unione la cui azione si riflette sostanzialmente sugli ordinamenti giuridici nazionali e, di conseguenza, ai fini del controllo giurisdizionale, sarà assimilata a un'autorità nazionale i cui atti saranno impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, in conformità alla loro legislazione (articolo 36 della proposta). Gli organi giurisdizionali nazionali, di conseguenza, potranno deferire alla Corte di giustizia soltanto domande relative all'interpretazione degli atti dell'EPPO in relazione al diritto dell'Unione, secondo l'ordinario meccanismo del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, finalizzato, appunto, a

---

garantire l'uniforme applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri. L'azione dell'EPPO è regolata dai principi di imparzialità, proporzionalità e lealtà, e improntata al principio della obbligatorietà dell'azione penale; in particolare, dovrà ricercare ogni prova rilevante, sia essa a carico o a discarico (articolo 11).

Per quanto attiene alle garanzie processuali a favore degli indagati e altre persone coinvolte nei procedimenti avviati dalla Procura europea, le norme del Capo IV, ed, in particolare, l'articolo 32, richiamano i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la vigente legislazione dell'Unione (direttive su diversi diritti processuali nei procedimenti penali).

In altri termini, la proposta di regolamento opera un rinvio all'*acquis* già stabilito in materia dal diritto dell'Unione (diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti, accesso all'avvocato in caso di arresto od ancora diritto all'informazione e all'accesso agli atti) cui devono aggiungersi i diritti di difesa previsti dalla legislazione nazionale del singolo Stato competente a giudicare il caso.

Vengono, infatti, riconosciuti, conformemente al diritto nazionale applicabile, il diritto dell'imputato al silenzio, la presunzione di innocenza ed il diritto al gratuito patrocinio in caso di stato di bisogno (articoli 33 e 34). L'art. 35 della proposta, inoltre, dispone il diritto dell'accusato a presentare prove a suo discarico, nonché di richiedere all'EPPO di procedere alla ricerca e raccolta delle stesse.

In definitiva, la proposta di regolamento mira a conferire un livello di protezione supplementare rispetto al diritto nazionale, cosicché gli indagati e le altre persone interessate possono godere direttamente di una protezione su scala dell'Unione.

Da segnalare, tra i poteri attribuiti all'EPPO, quello di proporre all'indagato il *compromesso*, ovvero il pagamento di una somma forfettaria di denaro all'Unione che, una volta versata, determina l'archiviazione definitiva del caso, disposta direttamente dal Procuratore europeo. (articolo 29 della proposta)

Infine, la proposta contiene, al Capo VI, le regole che disciplinano la protezione dei dati personali che potranno essere oggetto di attività di raccolta, elaborazione e scambio da parte dell'EPPO.

#### Le proposte correlate.

La presente proposta integra una proposta legislativa precedente (proposta di direttiva COM (2012) 363) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che ha definito i reati e le sanzioni applicabili.

Si inserisce, inoltre, in un pacchetto legislativo di cui fa parte anche una proposta di riforma di Eurojust (v. COM(2013)535). In considerazione della disposizione contenuta nell'articolo 86 del TFUE in base alla quale la Procura europea verrà istituita *a partire da Eurojust*, sarà prioritaria la definizione della riforma di Eurojust attualmente in discussione.

#### Consultazioni delle parti interessate e valutazioni della Commissione.

Nel predisporre la presente proposta, la Commissione in varie occasioni ha consultato le parti interessate e si è basata sulle precedenti discussioni sulla Procura europea iniziate da oltre dieci anni.

All'inizio del 2012 sono stati pubblicati e diffusi *online* due questionari, uno per gli operatori giudiziari e l'altro per il pubblico. In linea generale, le risposte raccolte sono andate a favore di un intervento per rafforzare il quadro sostanziale e procedurale di lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e hanno sostenuto l'idea di una Procura europea (si vedano, in

---

proposito, il libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una Procura europea (COM(2001) 715 def. dell'11 dicembre 2001) e il rapporto sulle reazioni a tale libro verde (COM(2003) 128 def. del 19 marzo 2003). Parallelamente, sono state condotte ricerche sul campo in un certo numero di Stati membri e nel corso del 2012 e a inizio 2013 si sono svolti periodici incontri, discussioni e riunioni a livello europeo, e consultazioni bilaterali con le autorità degli Stati membri.

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle alternative strategiche, tenendo conto anche di uno studio esterno (contratto specifico n. JUST/2011/JPEN/FW/0030.A4) che ha esaminato varie opzioni per l'istituzione di una Procura europea.

Dall'analisi della valutazione d'impatto, è risultato che una Procura europea istituita come organismo decentrato integrato nell'Unione ma basato sui sistemi giudiziari nazionali offre il miglior rapporto costi/benefici.

#### La creazione della Procura europea rispetto alle priorità politiche europee in materia di giustizia e affari interni. I precedenti e le conclusioni del Consiglio.

Il trattato sull'Unione europea, all'art. 3) prevede tra gli obiettivi dell'Unione quello di offrire ai propri cittadini «uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne [...] la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima».

La prima convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e relativi protocolli (Convenzione PIF) risale al 1995 ed è stata ratificata da quasi tutti gli Stati membri, tra cui anche l'Italia. (Convenzione UE del 26 luglio 1995, in Gazz. Uff. Un. Eur., Com. n. 316 del 27 novembre 1995, 49.) In particolare, da ultimo con la legge del 4 agosto 2008, n. 135 è stata data ratifica ed esecuzione al secondo Protocollo della Convenzione PIF relativa alla tutela degli interessi finanziari, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997. Suddetta convenzione ha introdotto i primi elementi di diritto penale a tutela degli interessi finanziari della UE.

Più in particolare, i primi passi per l'istituzione dell'ufficio del Procuratore europeo, risalgono alla proposta della Commissione UE in occasione della Conferenza intergovernativa di Nizza del dicembre 2000.

Successivamente, tra le misure importanti relative al diritto penale e alle frodi UE, merita menzione la Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa alle misure di confisca di beni, strumenti e proventi di reato (in Gazz. Uff. Un. Eur., Leg. n. 68 del 15 marzo 2005, 49).

Tra i precedenti sul tema, infine, va richiamata anche la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi UE mediante il diritto penale, datata 11 luglio 2011.

Già dall'incontro di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 i capi di Stato e di Governo hanno assegnato una forte priorità politica alla creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini dell'Unione.

Il Consiglio europeo (v. *Conclusione n. 5 della presidenza del Consiglio europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999*) ha, difatti, riconosciuto che "i criminali non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri".

La proposta di creare uno spazio comune per gli atti istruttori e l'azione penale contribuirebbe a questo obiettivo in misura significativa, nello specifico ambito della tutela degli interessi finanziari delle Comunità. La garanzia dei diritti fondamentali, deve fare da contrappeso alla maggiore incisività dell'azione penale che si può conseguire istituendo un pubblico ministero europeo; per

citare le conclusioni di Tampere (V. Conclusione n. 40) *"Si dovrebbe raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello dell'Unione contro la criminalità, proteggendo nel contempo la libertà e i diritti giuridici delle persone e degli operatori economici"*. Uno dei principali mezzi che possono permettere di creare un sistema di azione penale in materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità, pur mantenendo integralmente la funzione giudiziaria a livello nazionale, è il principio di reciproco riconoscimento degli atti giurisdizionali tra Stati membri. Esso presuppone la reciproca fiducia negli ordinamenti giuridici nazionali e un nucleo fondamentale comune. Ciò implica che non si ricorra più a decisioni supplementari di convalida o di *exequatur*. Ed è proprio il principio di reciproco riconoscimento che il Consiglio europeo erge a *"fondamento della cooperazione giudiziaria"* all'interno dell'Unione, precisando che esso deve *"altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili"* (v. Conclusioni nn. 33 e 36).

La proposta di creare una Procura europea si inquadra e completa i predetti orientamenti politici, rappresentando il compimento logico dell'integrazione comunitaria, coerente con gli obiettivi stabiliti con il *Programma di Stoccolma, un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, del Consiglio europeo (2010/C 115/01, in Gazz. Uff. UE, C 115/1 del 4 maggio 2010).

## B. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto la competenza dell'Unione sulla materia si fonda sulla previsione dell'art. 86 del TFUE che, al paragrafo 1, recita: *"Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo"*;

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 86, 310 e 325 del TFUE, in particolare:

- o l'articolo 86 (paragrafi 1 e 2) consente al Consiglio di istituire una Procura europea, precisando: *"La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri"*. Al paragrafo 3 definisce il campo di applicazione dei regolamenti da adottare a norma del medesimo articolo: *"I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni"*;
- o l'art. 310, prevede: *"L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari"*

dell'Unione".

- o l'articolo 325 affida all'Unione e agli Stati membri il compito di combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante l'adozione di misure dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. In particolare, il paragrafo 4 prevede: *"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione"*.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la competenza dell'Unione europea a combattere la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione è stabilita dagli artt. 86, 310 e 325 del TFUE.

Tale competenza non è accessoria a quella degli Stati membri ed il suo esercizio risulta necessario per assicurare una tutela più efficace degli interessi finanziari dell'Unione.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di combattere la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, l'articolo 11 della proposta stabilisce espressamente: *"Le azioni della Procura europea si informano al principio di proporzionalità di cui all'articolo 26, paragrafo 3."*, in base al quale, le singole misure investigative *"non possono essere disposte in assenza di fondati motivi e se lo stesso obiettivo è conseguibile con mezzi meno intrusivi."*

Le opzioni prescelte rispettano gli ordinamenti giuridici e le strutture istituzionali degli Stati membri.

Gli elementi cardine della proposta, ovvero la scelta della legge applicabile alle misure investigative, la figura dei procuratori delegati, il carattere decentrato della Procura europea e il sistema di controllo giurisdizionale, sono stati concepiti per limitare l'intervento dell'Unione a quanto necessario per conseguire gli obiettivi principali della proposta.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto realizzando un sistema coerente ed armonizzato, e, quindi, più efficace, di indagine ed azione penale per fenomeni criminosi con caratteristiche transfrontaliere, rappresenta un decisivo passo

avanti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea.

Il progetto rivesta carattere prioritario ma non si ritiene di particolare urgenza.

Preliminarmente, si ritiene necessario attendere la definizione del procedimento normativo teso alla riforma di Eurojust, a partire dal quale il TFUE prevede la istituzione della Procura europea (art. 86 TFUE). Come previsto dall'art. 86 TFUE, la presente proposta di regolamento dovrà essere adottata tramite una procedura legislativa speciale, che richiede l'unanimità del Consiglio e l'approvazione del Parlamento europeo. Nella (assai probabile) eventualità in cui l'unanimità non possa essere raggiunta, l'art. 86 TFUE prevede una procedura peculiare di cooperazione rafforzata.

In definitiva, appare verosimile uno scenario caratterizzato da lunghe discussioni preliminari in sede di Consiglio, e, pertanto, è presumibile che la presente proposta di regolamento verrà a maturazione durante il semestre di Presidenza europea italiana.

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, poiché una maggiore armonizzazione ed efficacia nelle azioni di perseguimento delle frodi ai danni dell'Unione europea, ha riflessi diretti anche sugli interessi dei cittadini italiani, quali cittadini dell'Unione.

## 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non si è in grado di prevedere la tempistica di adozione del regolamento oggetto della presente proposta.

Sono tuttora in corso le attività di negoziazione tramite incontri e confronti ai quali stanno partecipando i funzionari del Dipartimento degli Affari di Giustizia di questo dicastero.

Si ritiene opportuno, in sede di negoziazione, riflettere sulla scelta della struttura di tale nuovo organismo, sulle regole procedurali in tema di nomina del procuratore europeo ed i suoi delegati, sulla duplice veste attribuita ai procuratori delegati, sui poteri riconosciuti in tema di assunzione e formazione delle prove, svolgimento delle indagini ed esercizio dell'azione penale. In particolare, saranno da verificare la compatibilità della Procura europea ed i poteri ad essa attribuiti con i principi costituzionali in tema di ordinamento giudiziario e giurisdizione, quali l'indipendenza dei magistrati, l'obbligatorietà e l'irretrattabilità dell'azione penale (si pensi al potere di archiviazione definitiva del caso in seguito a compromesso attribuito esclusivamente all'EPPO), il contraddittorio nella formazione della prova.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

Il capo VII contiene le disposizioni finanziarie e relative al personale della Procura europea e si basano sulla normativa dell'Unione applicabile, ossia, in materia di bilancio, il regolamento (UE,



Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e, in materia di personale, il regolamento n. 31 (CEE) e successive modificazioni.

La scheda illustrativa dell'incidenza finanziaria prevista della proposta (allegato 3) evidenzia come parte delle risorse attuali dell'OLAF finanzieranno la sede centrale della Procura europea, e quest'ultima, a sua volta, si avvarrà del supporto amministrativo di Eurojust.

Considerato il loro duplice status di procuratori dell'Unione e di pubblici ministeri nazionali, i procuratori europei delegati saranno retribuiti dal bilancio dell'Unione e soggetti allo statuto dei funzionari (art. 54, paragrafi 1 e 4)

Si prevede che l'insediamento della Procura europea richiederà alcuni anni, il trasferimento del personale dall'OLAF alla Procura europea sarà graduale.

Dalla dotazione organica e dal bilancio dell'OLAF sarà dedotto di volta in volta il numero equivalente di personale trasferito e i corrispondenti stanziamenti di bilancio. Si prevede, infatti, che durante la fase di avvio qualsiasi aumento delle risorse in termini di stanziamenti o di personale a titolo della Procura europea sarà compensato da una corrispondente diminuzione delle risorse dell'OLAF di pari importo in termini di stanziamenti o di personale.

La proposta prevede che la Procura europea andrà a regime non appena l'organico sarà al completo, ossia nel 2023 con 235 membri del personale (180 in organico e 55 esterni). Il costo stimato per il 2023 con tale livello di organico è di circa 35 milioni di EUR.

Per quanto riguarda l'impegno richiesto agli Stati membri, è previsto che lo Stato ospitante fornisca un edificio e ne garantisca il primo allestimento con attrezzature d'ufficio, strumenti informatici e strutture di sicurezza (articolo 54, paragrafo 5).

Per quanto attiene ai costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di regolamento di cui trattasi.

## 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'EPPO verrà istituito attraverso un regolamento.

Trattandosi di un atto normativo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro, sarà importante verificare se accanto all'effetto diretto dello strumento, residui la necessità di adottare disposizioni interne tali da renderlo effettivamente operativo nel sistema italiano.

Un tale interrogativo sembra proporsi in particolare con riferimento alle previsioni della proposta in oggetto inerenti alla raccolta di prove, allo svolgimento dell'attività di indagine ed azione penale, nonché alla disciplina della duplice veste ordinamentale che verrebbero ad assumere i Pubblici Ministeri europei delegati.

## 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La presente proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali in relazione a quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Allo stato non risultano elementi per poter definire gli effetti della presente proposta con riferimento ai costi di adeguamento o di semplificazione burocratica/normativa a carico della pubblica amministrazione.

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Allo stato non risultano elementi per poter individuare gli effetti della presente proposta sulle attività dei cittadini e delle imprese in termini di semplificazione/aggravamento delle procedure; aumento/diminuzione dei costi; miglioramento dell'informazione.

**Altro**

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO